

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di novembre.

(5 - 11 - 2010)

Alle ore diciannove e minuti quindici.

In Milano, via Vivaio n. 7.

Innanzi a me Dr. SERGIO LUPPI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certo dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente, è presente il signor:

- Scarpazza Alberto nato a Milano il 6 settembre 1963 e domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n. 52.

Detto signore, nella sua qualità di Presidente dell'"Assemblea dei soci genitori scuola Vivaio", per espressa delega del Presidente dell'"**Associazione Scuola Vivaio**" con sede in Milano, via Vivaio n. 7, codice fiscale 97349340154, partita IVA 03988600965, signora Firman Sabrina nata a Londra 28 gennaio 1963 e domiciliata a Milano in via Santa Croce n. 3, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea dei soci dell'Associazione stessa, convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore diciannove, mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito web dell'Associazione a norma dell'articolo 9) dello Statuto Sociale indirizzato a tutti gli aventi diritto ad intervenire per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto dell'Associazione genitori; delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza il comparente Scarpazza Alberto il quale mi dichiara:

- che la prima convocazione dell'Assemblea in data 4 novembre 2010 alle ore 23 è andata deserta;
- che ai sensi dell'articolo 5) dello Statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci fondatori ed i soci ordinari;
- che ai sensi dell'articolo 10) dello Statuto il quorum costitutivo dell'Assemblea Straordinaria è stabilito in 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto;
- che oltre ad esso Presidente, sono presenti in proprio e per delega 125 (centoventicinque) soci;
- che pertanto l'assemblea é validamente costituita e legittimata a deliberare ed apre la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone i motivi che rendono necessaria la approvazione di un nuovo testo di Statuto, di cui omette la lettura essendo stato previamente messo a disposizione di tutti i soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione "www.genitori-

vivaio.org".

Dopo esaustiva discussione il Presidente mette ai voti.

Indi l'Assemblea, udito l'esposto del Presidente, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di approvare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e minuti trenta.

Ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa avutane dal comparente.

Ho letto il presente atto al comparente.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore ventuno e minuti trenta.

Scritto da persone di mia fiducia, occupa di un foglio, due intere facciate e della terza sin qui.

F.TO: ALBERTO SCARPAZZA

F.TO: SERGIO LUPPI (L.S.)

STATUTO

"Associazione Scuola Vivaio"

Articolo 1 - Denominazione ed oggetto sociale

È costituita l'"Associazione Scuola Vivaio" (in seguito detta anche "l'Associazione"). L'Associazione è un organismo costituito tra le famiglie, i genitori e amici della scuola media statale Vivaio. L'Associazione è estranea da qualsiasi organizzazione o movimento politico e confessionale.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dei diritti inviolabili della persona, dell'individuo nella sua specificità.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede Legale dell'Associazione

La sede legale dell'Associazione è a Milano, in via Vivaio n. 7, presso i locali della Scuola Media Statale integrata per vedenti e non vedenti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere tacitamente prorogata salvo anticipato scioglimento ratificato dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dal successivo Articolo 18.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento delle seguenti:

- promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione a supporto della famiglia finalizzate a sostenere il ruolo genitoriale e la partecipazione alla vita della scuola;
- supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici della Scuola speciale Vivaio sia dal punto di vista economico, che strategico-organizzativo, integrando ove richiesto, quanto previsto nel piano formativo;
- promuovere e supportare attività sportive, culturali e ricreative, con attenzione prioritaria al progetto di integrazione dei portatori di handicap per il benessere e l'equilibrio psico-fisico degli associati, nonché qualsiasi altra iniziativa che rappresenti motivo educativo di condivisione e di incontro tra famiglie, studenti e scuola;
- promuovere la comunicazione e lo scambio d'esperienze educative per ottenere una partecipazione delle famiglie alla vita scolastica attiva e consapevole in relazione al compito di primario agente educativo

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà affiliarsi alle rispettive Federazioni o Enti che disciplinano e regolano attività d'interesse impegnandosi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni da questi previsti.

Articolo 5 - Soci

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

I soci possono prestare la propria opera in forma libera, gratuita e volontaria e per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

Tutti i soci hanno medesimi obblighi e medesimi diritti.

Il socio ha diritto a:

- partecipare alla vita associativa ed alle iniziative promosse, nessuna esclusa;
- partecipare all'assemblea ordinaria o straordinaria con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative.

Il socio è tenuto a:

- osservare quanto disposto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni adottati nel tempo;
- versare la quota associativa annuale il cui importo viene annualmente stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Articolo 7 - Recesso, esclusione e perdita della qualifica di socio

Il Socio cessa di appartenere all'Associazione:

1. per dimissioni volontarie comunicate al direttivo con lettera.
2. per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della società. La delibera di esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio escluso non può più essere riproposto.

In entrambi i casi non è previsto alcun onere a carico del socio.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea di Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;
4. il tesoriere.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro i primi quattro mesi di ogni anno sociale, presso la sede dell'Associazione e con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione o affissione di convocazione presso la sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione secondo le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, alla nomina delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell'Associazione.

Essa dovrà altresì essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci risultanti dal Libro Soci al momento della convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. approvazione del bilancio consuntivo annuale, redatto dal Consiglio Direttivo;
2. approvazione del programma annuale dell'Associazione;
3. determinazione della quota associativa annuale;
4. elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
5. esame di questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, sottoposte alla discussione dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo e/o il Presidente dell'Associazione lo crederanno opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa richiede la presenza del Presidente.

L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello Statuto, per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.
2. lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio sociale, per il quale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Articolo 11 - Deleghe

Ogni socio può intervenire all'assemblea sia personalmente che per delega scritta ad un altro socio.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente deve essere eletto dai soci tra i soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Attua tutte le delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firma tutti gli atti che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;

- sovrintende al funzionamento della segreteria dell'Associazione;

- controlla il Libro Soci.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, è in carica dal momento dell'elezione e decade alla elezione del successivo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del presidente prevale in caso di parità.

Ove un consigliere rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere liberamente i soci.

Articolo 14 - Compiti del Direttivo

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Associazione;
- coordina e controlla l'attività dei gruppi che possono nascere e svilupparsi;
- elegge il Tesoriere;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- redige il bilancio annuale.

Articolo 14 - Rapporti con le famiglie

Affinché l'attività dell'Associazione sia di reale supporto alle famiglie ed alla scuola per le attività previste nel piano formativo viene contemplata la facoltà da parte del Consiglio Direttivo di avvalersi delle proposte e dei consigli dell'Assemblea dei Genitori della Scuola Vivaio: quest'ultima svolge quindi solamente una funzione consultiva

e propositiva, senza modificare in alcun modo le funzioni sociali del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Rimborsi spese

Tutte le cariche elettive dell'Associazione Scuola Vivaio prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito; è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute per il perseguimento degli scopi associativi dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 16 - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

Articolo 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli Associati;
- dai versamenti spontanei dei soci effettuati per sopprimere alle spese vive di gestione;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme che, a qualsiasi titolo legittimo, divengano di proprietà dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, riserve, fondi o avanzi di gestione.

Articolo 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione Scuola Vivaio, eseguita la liquidazione, i beni patrimoniali rimanenti e i fondi residui andranno a favore di Enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

Articolo 19 - Controversie

Per vertenze che potranno insorgere tra soci e l'Associazione in ordine alle vicende dell'Associazione, al comportamento dei soci o all'interpretazione di quanto disposto dal presente statuto può essere definito un Arbitrato composto da 7 (sette) soci nominati dall'assemblea. Il parere espresso sarà vincolante e il giudizio inappellabile.

Articolo 20 - Riferimento normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

F.TO: ALBERTO SCARPAZZA

F.TO: SERGIO LUPPI (L.S.)